



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS);

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, che prevede che dispone la durata triennale della suddetta Commissione;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante "Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali." e successive modificazioni ed integrazioni.

CONSIDERATO che l'attuale Commissione è stata istituita con decreto ministeriale n. GAB/DEC/2011/112 del 19 luglio 2011 e, pertanto, la scadenza dell'organismo si è maturata il 19 luglio 2014;

VISTO l'articolo 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale ha modificato il citato articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2008, prevedendo che il numero dei commissari che compongono la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti

del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni;

VISTO l'articolo 12, comma 1, lett. b), del suddetto decreto-legge n. 91 del 2014, il quale ha modificato il citato articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2008, prevedendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenza ed esperienza, stabilendo i relativi criteri;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 91 del 2014, ai sensi del quale "I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui alla lettera b).";

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale provvede a svolgere le attività riconducibili alle seguenti tre macro aree:

- a) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): istruttoria tecnica dei progetti assoggettati alle procedure di VIA e di Verifica di Assoggettabilità alla VIA di competenza statale, ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) VIA c.d. "Speciale": istruttoria tecnica dei progetti di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla Legge Obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443) assoggettati alle procedure di VIA di competenza statale (elencati nell'Allegato II al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), secondo l'iter procedurale previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- c) Valutazione Ambientale Strategica (VAS): istruttoria tecnica dei piani/programmi assoggettati alle procedure di VAS di competenza statale ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che, ai fini del coordinamento e semplificazione dei procedimenti, stabilisce che la Valutazione d'Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica comprendono le procedure di Valutazione d'Incidenza (VINCA) di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 92/43 CEE Habitat, sui siti della cosiddetta rete "Natura 2000" che possono subire impatti diretti, indiretti e/o potenziali a causa della realizzazione dell'opera/impianto in progetto e, pertanto, la citata Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS deve altresì svolgere opportuna Valutazione di Incidenza includendone gli esiti, in modo esplicito, nel parere di VIA/VAS;

CONSIDERATA l'importanza che riveste la Direttiva 92/43 CEE Habitat per il carattere di trasversalità a tutte le procedure di valutazione ambientale nonché di obbligatorietà e inderogabilità delle indicazioni in essa contenute ai fini della tutela di habitat e specie in tutti i siti della cosiddetta rete "Natura 2000";

VISTO il citato articolo 12, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede che il decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 12, comma 1, lett. b), debba essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con decreto ministeriale n. 192 del 25 luglio 2014;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i profili di competenza ed esperienza delle quaranta unità di componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di cui all’articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, definita nel seguito “Commissione”, stabilendo i relativi criteri per la ripartizione.

Articolo 2

(Criteri)

1. La Commissione si compone di membri in possesso dei requisiti generali di cui al successivo articolo 3, nonché di una documentata professionalità ed esperienza attinente ad uno o più profili di cui al successivo articolo 4.
2. Al fine di realizzare le finalità del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato - ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - con decreto ministeriale n. 192 del 25 luglio 2014, ove si prevede la necessità di un “elevato grado di innovazione degli esperti in sede di nomina dei componenti della Commissione”, non possono essere nominati membri della Commissione soggetti che ne abbiano fatto parte per un periodo continuativo superiore a sei anni.

Articolo 3

(Requisiti generali)

1. Ai fini della nomina a componenti della Commissione è necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
 - a. Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese dell’Unione Europea;
 - b. Assenza di conflitti di interesse: all’atto della nomina il componente si impegna a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominate, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS, ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese

attività di direzione, vigilanza o controllo; i componenti decadono dall'incarico nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni, si ponga in conflitto, attuale o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante l'aver intrattenuto nei due anni precedenti alla nomina, o intrattenere in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati e svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA¹ e VAS ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo. Nei casi previsti dalla presente lettera, la decadenza è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- c. Assenza di cause ostative: non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione. Nei casi previsti dalla presente lettera, la decadenza è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d. Titolo di studio: è richiesto il possesso di diploma di laurea non triennale. È valutabile, in alternativa, il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea;
- e. Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: è richiesta, all'atto della nomina, un'esperienza professionale adeguata nei settori di attività come meglio specificati al successivo articolo 4, di almeno cinque anni, che assicuri una sufficiente conoscenza ed esperienza nell'applicazione delle specifiche norme nazionali e comunitarie in materia di VIA, VINCA e VAS, nonché dei principi generali dei relativi procedimenti amministrativi;
- f. Requisiti attinenti all'area delle capacità personali: sono richieste, anche in relazione alla natura e ai compiti delle attività affidate, adeguate competenze e capacità relazionali, attuative e gestionali, finalizzate all'attuazione dei principi della trasparenza, della integrità e della leale collaborazione;
- g. Conoscenze informatiche: è richiesta una adeguata conoscenza informatica.

3. È utilmente considerata, ai fini della nomina, la comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Se di cittadinanza non italiana, i componenti devono essere in possesso di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Articolo 4 **(Profili tecnico-scientifici)**

1. I componenti della Commissione corrispondono ad uno o più dei seguenti profili tecnico-scientifici, per ciascuno dei quali si prevedono, in linea di massima, le unità numeriche di seguito indicate:

Profilo 1: Pianificazione/Programmazione (3 unità). Esperti in materia di pianificazione e programmazione in grado di analizzare e valutare i rapporti di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione settoriale e territoriale, anche di natura ambientale, previsti ai vari livelli comunitario, nazionale e locale, nei quali è inquadrabile il progetto stesso o aventi attinenza con esso, in relazione agli effetti ambientali attesi.

Profilo 2: Materie giuridiche (9 unità). Esperti in materie giuridiche scelti tra magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche, che abbiano preferibilmente maturato esperienze professionali anche in uffici di alta amministrazione, in grado: a) di garantire la conformità dei pareri espressi dalla Commissione al rispetto del principio di legalità, dei principi generali e specifici che regolano i procedimenti amministrativi e delle disposizioni contenute nelle normative comunitarie e nazionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione d'incidenza e di Valutazione Ambientale Strategica; b) di assicurare il rispetto della normativa anticorruzione e dell'ordinamento penale generale e ambientale; c) di orientare il progetto al rispetto della congruenza con le norme settoriali di livello comunitario e nazionale attinenti alla tipologia di progetto ed agli effetti ambientali attesi.

Profilo 3: Impianti industriali (5 unità). Esperti nella valutazione degli effetti e delle incidenze ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio di impianti industriali inclusi nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ivi compresi gli impianti operanti in ambito costiero e marino, in grado di verificare se le soluzioni progettuali proposte e le principali alternative prese in esame rispondano ai requisiti di tutela dell'ambiente generali e propri del contesto localizzativo ovvero comportino misure di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel territorio e nell'ambiente, di mitigazione e compensazione degli eventuali effetti negativi significativi indotti, nonché di monitoraggio di tali effetti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'opera.

Profilo 4: Infrastrutture civili, lineari o puntuali (7 unità). Esperti nella valutazione degli effetti e delle incidenze ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture civili incluse nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in grado di verificare se le soluzioni progettuali proposte e le principali alternative prese in esame rispondano ai requisiti di tutela dell'ambiente generali e propri del contesto localizzativo ovvero comportino misure di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel territorio e nell'ambiente, di mitigazione e compensazione degli eventuali effetti negativi significativi indotti, nonché di monitoraggio di tali effetti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'opera.

Profilo 5: Inquinamento ambientale (atmosferico, acustico, idrico, dei suoli, elettromagnetico, radiologico) (5 unità). Esperti che associno una elevata qualificazione

specialistica nell'inquinamento delle diverse matrici ambientali in relazione agli obiettivi di protezione della salute umana e dell'ambiente stabiliti dalle pertinenti normative di settore a livello comunitario e nazionale ed un approccio sistemico ed integrato nell'analisi e nella valutazione degli effetti e delle incidenze sull'ambiente naturale ed antropico, anche in termini cumulati e sinergici, determinati dalle emissioni associate ad impianti industriali e alle infrastrutture civili lineari/puntuali.

Profilo 6: Tutela della biodiversità, del suolo e del sottosuolo (5 unità). Esperti che associno una elevata qualificazione specialistica ed un approccio sistemico ed integrato nell'analisi delle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistemi) e/o nell'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e del sottosuolo per la valutazione degli effetti e delle incidenze delle opere, anche in termini cumulati e sinergici, sugli equilibri ecologici e sulla conservazione della biodiversità, anche con riferimento alla cosiddetta rete "Natura 2000", ovvero sull'assetto geomorfologico, idrogeologico, pedologico e paesaggistico.

Profilo 7: Tutela ambientale (4 unità). Esperti che associno una elevata qualificazione specialistica e un approccio sistemico, integrato ed interdisciplinare nell'analisi e nella valutazione degli aspetti/impatti ambientali, abiotici e biotici, che possano efficacemente integrare i profili professionali di cui ai punti precedenti anche in relazione all'individuazione delle necessarie misure di mitigazione e compensazione degli impatti e delle incidenze ambientali e alla definizione di adeguate procedure di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere.

Profilo 8: Tutela della salute umana (2 unità). Esperti con elevata qualificazione specialistica e un approccio sistemico, integrato ed interdisciplinare nell'analisi e nella valutazione degli impatti di progetti civili e industriali sulla salute umana.

2. Almeno la metà dei componenti del Comitato di coordinamento della Commissione sono scelti tra gli appartenenti al Profilo 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Gian Luca Galati
